



Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

CIRCOLARE N. 31

Roma,

All Uffici Esportazione oggetti antichità e arte

Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Al Direttore generale Archivi

Al Direttore generale Biblioteche
e Istituti culturali

LORO SEDI

**OGGETTO: Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018 – Repertorio n. 246 concernente
“Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”.
Decreto ministeriale del 9 luglio 2018- Repertorio n. 305 che modifica il DM 246 del 2018**

Il 19 giugno è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018, repertorio n. 246, concernente “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali” che si allega (all.1). Il 9 luglio è stato firmato il Decreto Ministeriale rep. 305 (all.2), in corso di registrazione, che modifica due disposizioni del precedente.

1. Modifiche introdotte dal DM 305 del 2018

Si segnalano anzitutto le due modifiche apportate dal nuovo decreto ministeriale.

1.1 Procedure relative alle cose aventi più di settant’anni di valore inferiore a euro 13.500,00

All’articolo 7 del decreto 246 del 2018, che concerne le procedure relative alle cose aventi più di settant’anni di valore inferiore a euro 13.500,00 è aggiunto il comma 6, a norma del quale l’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo è subordinata all’adeguamento del Sistema Uffici Esportazione (SUE), da attuarsi entro il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 9 (ossia entro il 31 dicembre 2019), che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione nonché all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale. A salvaguardia della corretta applicazione della modifica apportata dal decreto in corso di registrazione, gli uffici esportazione fino a quella data, o fino ad eventuale nuovo ordine impartito in data anteriore, continueranno a rilasciare gli attestati di libera circolazione

(ALC) per le cose aventi più di settant'anni di valore inferiore a euro 13.500,00. Se, pur in assenza di una circolare applicativa, sono già state presentate dichiarazioni sostitutive usando i moduli E1 e E2, gli interessati dovranno annullare tali richieste e riformularle come ALC.

1.2 Passaporto elettronico

La seconda modificazione riguarda le specifiche tecniche che le direzioni generali competenti devono fornire per l'attivazione del passaporto elettronico, per le quali il termine di novanta giorni decorre dall'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 63 comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che riguarda i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. Tali limiti in precedenza disciplinati dal Decreto 15 maggio 2009, n. 95 (*Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*) adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno devono infatti essere adeguati.

2. Certificati di avvenuta importazione e avvenuta spedizione

I primi cinque articoli del decreto 246 del 2018 riguardano i certificati di avvenuta importazione e spedizione temporanea in Italia, rispettivamente, da un paese terzo e da uno stato membro dell'Unione europea.

Le norme di riferimento sono l'articolo 72 del d.l.g.s n. 42 del 2004 (di seguito Codice) e gli articoli 169-173 del regio decreto n. 363 del 1913, per quanto ancora applicabili. L'articolo 72, comma 3 del codice stabilisce che *“i certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea a identificarne la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente spediti o importati”*. Precisa inoltre che *“ai fini del rilascio dei detti certificati, non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*.

Tali certificati riguardano soltanto i beni soggetti all'attestato di libera circolazione, compresi i beni di cui all'art. 7 del d.m. 246 del 2018 fino al 31 dicembre 2019.

2.1 Domanda per il rilascio del certificato di avvenuta importazione

Per il rilascio del certificato di avvenuta importazione (CAI) previsto dall'articolo 72 del Codice – che attesta l'ingresso temporaneo da un paese terzo - la domanda è presentata all'ufficio esportazione conformemente al modello di cui all'**allegato A1 del DM 246** entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data d'ingresso sul territorio nazionale. Se il Paese terzo di esportazione assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla licenza di esportazione rilasciata da quel paese. Se il Paese terzo di esportazione non assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla bolla doganale.

2.2 Domanda per il rilascio del certificato di avvenuta spedizione

Per il rilascio del certificato di avvenuta spedizione (CAS) previsto dall'articolo 72 del Codice – che attesta l'ingresso temporaneo da uno stato membro dell'Unione europea – la domanda è presentata all'ufficio esportazione conformemente al modello di cui all' **allegato B1 del DM 246** entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data d'ingresso sul territorio nazionale.

Se lo stato membro di spedizione assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dallo specifico documento che, a norma della legislazione di quello Stato membro, ne autorizza la spedizione o l'esportazione anche temporanea.

Se lo stato membro di spedizione non assoggetta a controllo l'uscita di quella cosa, la domanda è corredata dalla seguente documentazione comprovante la provenienza:

- a) in caso di acquisto effettuato all'estero presso un mercante d'arte o una casa d'aste, una fattura di vendita o un verbale di aggiudicazione all'asta corredato da fotografie, cui andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione del bene culturale da quello stato membro in Italia; se la vendita o l'asta non prevede che le cose siano fisicamente presenti nel luogo in cui la transazione si svolge un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che attesti di aver visionato e identificato le cose o i beni nel paese di spedizione,
- b) in caso di cessione fra privati un contratto sottoscritto da ambo le parti o in mancanza, una dichiarazione congiunta delle parti contraenti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla, corredato da fotografie, al quale andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione del bene culturale da quello stato membro in Italia;
- c) in caso di lascito testamentario, una copia conforme dell'atto testamentario che ha disposto della cosa o del bene corredato da fotografie, al quale andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione del bene culturale da quello stato membro in Italia;
- d) in caso di ingresso temporaneo per partecipazione a mostre o manifestazioni culturali la richiesta di prestito corredata dal progetto scientifico e/o programma della manifestazione comprensiva di indicazione della durata dell'evento e dei tempi previsti per il rientro nello stato membro e l'atto che autorizza la movimentazione temporanea se previsto;
- e) in tutti gli altri casi, un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che attesti di aver visionato e identificato le cose o i beni nello stato membro di spedizione, corredato da fotografie, al quale andrà allegato anche un documento di trasporto che attesti la spedizione del bene culturale da quello stato membro in Italia.

In caso di trasporto su strada l'attestazione è resa mediante la lettera di vettura internazionale CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale su strada - *Convention des Marchandises par route*), corredata dalla fattura di pagamento.

La recente espansione del commercio on line ha reso necessario anche fornire, all'articolo 2, chiarimenti circa la spedizione o importazione per pacco postale.

2.3. Procedimento

L'articolo 3 comma 2 prevede la sospensione del rilascio delle certificazioni in ingresso per accertamenti circa l'attendibilità della documentazione presentata, la provenienza e/o l'identità del bene. Si ricorda che l'ufficio di esportazione è tenuto a controllare anche l'autenticità della cosa, la legittimità del possesso e della sua eventuale uscita originaria dal territorio nazionale.

2.4 Domanda di proroga dei certificati di avvenuta importazione e avvenuta spedizione

Per la proroga dei CAI e dei CAS l'articolo 4 dispone che la domanda sia presentata all'ufficio esportazione non oltre sessanta giorni prima della scadenza del termine. Entro quaranta giorni l'ufficio esportazione, compiuti i necessari accertamenti, lo trasmette alla Direzione generale competente che nei successivi venti giorni autorizza o nega la proroga. Il modello per la domanda è quello di cui all' **allegato C1 del DM 246**.

2.5 Riesportazione o spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione

All'articolo 5 si precisa quanto già risulta dal combinato disposto degli articolo 72 del codice e 173 del R.D. 363 del 1913, ossia che, per l'uscita dal territorio nazionale delle cose temporaneamente importate o spedite, occorre che gli uffici esportazione rilascino, rispettivamente, la licenza di esportazione o l'attestato di libera circolazione. Si tratta di una procedura "a scarico", che richiede perciò il rilascio di un nuovo certificato di avvenuta importazione o spedizione, se la cosa rientra in Italia e l'interessato non intende rendere questo rientro definitivo.

3. Procedure relative alle cose aventi meno di settant'anni e più di cinquanta

3.1 Dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione

L'articolo 6 riguarda le cose eseguite da meno di settant'anni e da più di cinquanta. Il comma 1 dispone che la dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione prevista dall'articolo 65 c. 4-bis del Codice, sia presentata all'Ufficio esportazione conformemente al modello di cui all'**allegato D1 del DM 246**. Nel modello, fra gli altri dati, va indicato il valore economico della cosa. Ciò si rende, infatti, necessario sia per l'esercizio dell'acquisto coattivo, di cui al comma 4, sia per il rilascio della licenza di esportazione, di cui al comma 5, quando tale valore superi la soglia prevista dal regolamento UE n. 116/2009 per la rispettiva categoria.

3.2 Dichiarazione di eccezionale interesse.

La legge 124 del 2017 alla lettera a), n. 1) del comma 175 citato, che ha aggiunto un'apposita lettera d-bis) nel comma 3 dell'art. 10 del Codice, ha introdotto la dichiarazione dell'interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione delle cose infrasettantennali ma ultracinquantennali. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 6 comma 2 del decreto 246. Entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione conforme all'allegato D1, l'ufficio di esportazione, se reputa che le cose eseguite da meno di settant'anni e da più di cinquanta di autore non vivente rientrino fra quelle di cui all'articolo 10, comma 3 lettera d-bis) del Codice, chiede la presentazione fisica delle cose stesse e, nei successivi venti giorni, avvia il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse, dandone comunicazione all'interessato e alla competente Direzione generale. E' infatti la Direzione generale ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione.

3.3. Acquisto coattivo all'esportazione

Il comma 4 del decreto 246 prevede che, per le cose eseguite da meno di settant'anni e da più di cinquanta, il competente Ufficio di esportazione possa avviare il procedimento di acquisto coattivo con le medesime modalità previste dall'art. 70 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per analogia con i termini endoprocedimentali fissati per la dichiarazione di eccezionale interesse, entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione conforme all'allegato D1, l'ufficio di esportazione chiede la presentazione fisica delle cose stesse e nei successivi venti giorni avvia il procedimento per l'acquisto coattivo al valore dichiarato, proponendolo alla Direzione generale competente e dandone comunicazione all'interessato.

3.4 Licenza di esportazione

L'elevazione a settant'anni della soglia cronologica sopra la quale le cose sono soggette all'attestato di libera circolazione, comporta la non coincidenza con quella a cinquant'anni prevista

dal regolamento UE 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali verso Paesi terzi. Pertanto, per le cose aventi meno di settant'anni e più di cinquanta - che non richiedono l'attestato di libera circolazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice - potrebbe essere necessaria la licenza di esportazione prevista dal regolamento UE 116/2009, e dall'articolo 74 del Codice, laddove esse superino il valore della soglia prevista dalla norma comunitaria e dall'allegato A, lettera B del Codice medesimo. Di conseguenza, possono verificarsi casi nei quali l'Ufficio esportazione debba procedere al solo rilascio della licenza di esportazione, senza il previo rilascio dell'attestato. Il comma 5 del decreto 246 dispone dunque che, per le cose aventi meno di settant'anni e più di cinquanta che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento UE 116/2009 in base al loro valore economico, la licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento stesso debba richiesta dall'interessato contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'allegato D1. Per consentire i controlli in uscita richiesti dal regolamento UE 116/2009 l'opera dovrà essere fisicamente presentata all'ufficio di esportazione che, se non ritiene di avviare i procedimenti di dichiarazione di eccezionale interesse o di acquisto coattivo, rilascia la licenza nei modi previsti dall'articolo 74 del Codice.

3.5 Proroga di validità degli attestati di libera circolazione e delle licenze di esportazione

L'articolo 8 consente la proroga degli attestati di libera circolazione e rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge 124 del 2017 fino al termine di cinque anni e delle licenze di esportazione fino al termine di un anno. Si tratta degli attestati e delle licenze che dopo il 29 agosto 2017 sono stati rilasciati per la durata precedentemente prevista, ossia rispettivamente, per tre anni e per sei mesi.

3.6 Verifica delle dichiarazioni sul sistema SUE

Si ricorda che, ai sensi dell'attuale normativa in materia di documentazione amministrativa, gli uffici di esportazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora tali dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza dei quali il procedimento non ha seguito.

Nel controllo delle dichiarazioni relative alle cose non assoggettate all'attestato di libera circolazione registrate nel sistema informativo SUE, speciale attenzione dovrà essere dedicata alle cose che hanno meno di settant'anni e più di cinquanta e alle opere di arte contemporanea. Questa Direzione generale ha attivato un gruppo di supporto al quale gli uffici di esportazione possono rivolgersi per pareri o approfondimenti relativi alle opere che rientrano in quest'arco temporale scrivendo a giorgio.marini@beniculturali.it.

Si confida in un'efficace collaborazione che garantisca la migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
CATERINA BON VALSASSINA

